

Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale Dirigente e Tecnico Amministrativo

Prot.n. 9976

Viterbo, 26/06/2018

Ai Responsabili di Struttura
Al Personale Tecnico Amministrativo

Oggetto: Art 48 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018.

L'art. 48, rubricato "*Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari*", prevede che al dipendente possano essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.

Tali permessi orari:

- a) non riducono le ferie;
- b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
- c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
- d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
- e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
- f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durante i permessi in questione al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso in questione.

Stante la nuova formulazione contrattuale, non è più prevista alcuna documentazione giustificativa, tuttavia è comunque richiesto al dipendente di esplicitare il motivo posto alla base della richiesta, onde consentire al Responsabile della Struttura la ponderazione con le esigenze di servizio.

Al fine di garantire la corretta consuntivazione delle 18 ore di permesso complessivamente fruiti dai dipendenti nell'anno in corso (sia ex art. 30 c. 2 CCNL 16/10/2008 nel periodo dal 1° gennaio al 19 aprile 2018, sia ex art. 48 CCNL 19/04/2018 nel periodo dal 20 aprile al 31 dicembre 2018) il giustificativo GMO continuerà ad essere utilizzato fino al 31 dicembre 2018 anche per giustificare la tipologia di permesso in oggetto. A decorrere dall'1 gennaio 2019 il nuovo giustificativo da utilizzare per le richieste *Info Web* sarà "Permessi art. 48" con compilazione del campo note obbligatoria.

L'art. 48 del CCNL stipulato in data 19 aprile 2018 sostituisce l'art. 30, comma 2, del CCNL 16/10/2008, conseguentemente cessa di avere efficacia anche l'art. 11bis del vigente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell'Università degli Studi della Tuscia.

La presente nota integra le disposizioni contenute nella nota direttoriale prot. n. 7934 del 17 maggio 2018.

Il Direttore Generale
Prof. Vincenzo Sforza